SEMINARIO - 22 APRILE 2026 - ORE 18.00

CYBERBULLISMO

Conoscere per prevenire

Profili giuridici e di tutela

INTERVENTO GIURIDICO - PROFILI PENALI

Avv. Melissa BASILICI

Studio Legale Borgiani Parisella e Associati

Diffamazione - minacce - sostituzione di persona - accesso abusivo - pedopornografia - WhatsApp e prove digitali

INTERVENTO GIURIDICO - PROFILI CIVILI

Avv. Renato FORTUNI

Studio Legale Borgiani Parisella e Associati

Responsabilita' dei genitori - ruolo della scuola - patto di corresponsabilita' - Consigli utili a genitori e docenti

IC "E. Mestica" | IC "Dante Alighieri" - Macerata | Con il patrocinio del Comune di Macerata

La mappa della serata

PROFILI PENALI

Avv. Melissa Basilici

- Uno scenario dalla vita reale
- Diffamazione online (art. 595 c.p.)
- Minacce, molestie, stalking
- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- Accesso abusivo (art. 615-ter c.p.)
- Trattamento illecito dei dati (art. 167)
- WhatsApp: gruppi, stati, prove digitali
- Revenge porn e pedopornografia
- La responsabilita' di chi inoltra
- Messaggi chiave per genitori e docenti

PROFILI CIVILI

Avv. Renato Fortuni

- Cosa succede DOPO?
- Il quadro normativo (Cost., c.c.)
- Responsabilita' dei genitori (art. 2048)
- Sentenze emblematiche e risarcimenti
- Responsabilita' della scuola (culpa in vigilando)
- Referente, codice di condotta, Protocolli IC
- Patto di corresponsabilita'
- Le prime 24 ore: cosa fare
- Garante, Polizia Postale, ammonimento
- Consigli finali e regali per i genitori

Grazie a chi ha reso possibile questo incontro

Dirigente Scolastico - IC E. Mestica

Arianna Simonetti

Dirigente Scolastico - IC Dante Alighieri

Milco Calzetti

Comandante del NORM - Carabinieri di Macerata

Cap. Renato Ventrone

Comandante della Stazione CC di Macerata

Lgt. C.S. Andrea Petroselli

Modera - Vicepresidente Nazionale AIART

Maestro Lorenzo Lattanzi

Patrocinio

Comune di Macerata

PARTE I

PROFILI PENALI

Cosa dice il Codice penale

quando lo smartphone diventa un'arma

Avv. Melissa Basilici

Studio Legale Borgiani Parisella e Associati - Macerata

Mercoledi' sera, ore 21:30 - la chat di classe

Cosa vedete voi? Quanti reati si consumano in questa scena?

“““““

Marco, 13 anni, e' nella sua stanza. Sta leggendo la chat di classe su WhatsApp.

Nelle ultime due ore, tre compagni hanno preso di mira un amico, Luca:

1. un meme con la sua faccia incollata su un corpo ridicolo;
2. una frase: “Luca e' un infame, non parlateci piu'”;
3. uno screenshot di una conversazione privata di Luca con una ragazza, con un commento volgare.

Marco legge tutto. Non scrive nulla.

Ma inoltra lo screenshot alla chat del calcetto - 15 persone.



Quanti REATI vedete in questa scena?

Provate a dare una risposta. La dovra' dare anche un giudice.

Mercoledi' sera, ore 21:30 - la chat di classe

Cosa vedete voi? Quanti reati si consumano in questa scena?

“““““

Marco, 13 anni, e' nella sua stanza. Sta leggendo la chat di classe su WhatsApp.

Nelle ultime due ore, tre compagni hanno preso di mira un amico, Luca:

1. un meme con la sua faccia incollata su un corpo ridicolo;
2. una frase: “Luca e' un infame, non parlateci piu'”;
3. uno screenshot di una conversazione privata di Luca con una ragazza, con un commento volgare.

Marco legge tutto. Non scrive nulla.

Ma inoltra lo screenshot alla chat del calcetto - 15 persone.



Quanti REATI vedete in questa scena?

Provate a dare una risposta. La dovra' dare anche un giudice.

RISPOSTA:

4 reati almeno

1. **Diffamazione aggravata**
2. **Trattamento illecito dati personali**
3. **Molestia**
4. **Concorso nella diffamazione (Marco)**

Art. 595, comma 3, c.p.

Il reato piu' frequente nel cyberbullismo tra minori

CODICE PENALE

Art. 595 c.p. - Diffamazione (comma 3)

«Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', [...] la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.»

Chi offende la reputazione di un'altra persona comunicando con piu' persone, in sua assenza.

Quando scatta?

- Offesa alla reputazione
- Comunicazione a piu' persone
- Uso di un mezzo idoneo alla diffusione

Una chat WhatsApp con 25 compagni basta:

- il gruppo “chiuso” non salva
- cio' che conta e' la pluralita' dei destinatari

Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni
oppure multa >= 516 euro

Esempio pratico

“Luca e' un infame e un ladro” scritto nella chat di classe e letto da 25 compagni. Siamo gia' dentro l'art. 595 co. 3 c.p. - non serve l’intenzione specifica di diffamare: basta sapere che cio' che si scrive e' oggettivamente lesivo e volere che altri lo leggano.

Basta il dolo generico

Cass. Pen., Sez. 5, n. 28331 del 3 luglio 2023

⚖️ Cass. Pen., Sez. 5, n. 28331 del 3 luglio 2023 - Corte App. Ancona

Fatto: post gravemente offensivi su una pagina Facebook contro una persona e la madre.

Principio: la Corte ha confermato la condanna per diffamazione aggravata. Per il dolo basta la consapevolezza di scrivere frasi oggettivamente lesive della reputazione altrui e la volonta' che vengano lette da piu' persone.

NON serve l'intenzione specifica di diffamare.

📋 Cosa significa in concreto

- “Non volevo offenderlo, era uno scherzo” non basta a scagionare.
- “Sono solo ragazzate” non e' un criterio giuridico.
- Il giudice non deve provare un'intenzione malvagia: basta dimostrare che l'autore sapeva cosa stava scrivendo e che altri lo avrebbero letto.

Sul social network la pena e' AGGRAVATA perche' il mezzo e' idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.

Lo screenshot vale in tribunale

Cass. Pen., Sez. 5, n. 25037 del 9 giugno 2023

⚖ Cass. Pen., Sez. 5, n. 25037 del 9 giugno 2023 - Corte App. Sassari

Principio: gli screenshot di messaggi diffamatori pubblicati su social network hanno natura di PROVA DOCUMENTALE ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e sono pienamente utilizzabili in giudizio.

Non sono indispensabili accertamenti tecnici sui dati informatici: l'attribuzione del profilo all'autore puo' essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti (foto profilo, interazioni con altri utenti, assenza di denuncia per furto di identita').

⚠ Messaggio per i genitori

Lo screenshot che vostro figlio fa di un insulto ricevuto in chat ha valore di PROVA in un processo penale.

REGOLA D'ORO: NON cancellatelo. CONSERVATELO.

Ancora meglio: fate una registrazione dello schermo che mostri data, ora, nome del gruppo, mittente e contesto. Se volete procedere, consegnate il dispositivo alla Polizia Postale senza modificarlo.

Artt. 612, 660 c.p.

La soglia del "gesto di rabbia" e' molto piu' bassa di quello che pensate

Art. 612 c.p. - MINACCIA

Prospettare ad altri un MALE INGIUSTO.

Esempio: "Se domani vieni a scuola ti spacco la faccia".

Pena: multa fino a 1.032 euro (semplice)
reclusione fino a 1 anno (grave)

Attenzione alle EMOJI: coltello, pistola, teschio amplificano la portata intimidatoria e fanno scattare la fattispecie aggravata.

Art. 660 c.p. - MOLESTIA

Per petulanza o altro biasimevole motivo, recare disturbo col mezzo del telefono.

La giurisprudenza interpreta "telefono" in senso ampio: SMS, WhatsApp, messaggi vocali, DM Instagram/TikTok.

Se i messaggi diventano REITERATI e provocano ansia o paura tali da alterare le abitudini di vita:

si passa ad ATTI PERSECUTORI (stalking, art. 612-bis c.p.) con pene fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

⚖️ Cass. Pen., Sez. 5, n. 25516 del 27 giugno 2024 - Corte App. Venezia

Fatto: persecuzione attraverso decine di account falsi su siti di incontri con foto e contatti della vittima, invio di immagini intime a colleghi e amici, contatti insistenti.
Esito: condanna a 2 anni di reclusione per atti persecutori (art. 612-bis) e diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter).
Lezione: una condotta iniziata con "semplici" messaggi puo' sfociare in reati gravissimi.

Art. 494 c.p. - il “profilo fake” non e' uno scherzo

Art. 494 c.p.

«Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona [...] e' punito [...] con la reclusione fino a un anno.»

📋 Esempi ricorrenti

- Profilo Instagram con foto di una compagna e frasi imbarazzanti scritte “a suo nome”.
- Inserimento del numero di telefono della vittima in chat di sconosciuti (“Scrivetemi...”).
- Falso account su piattaforme di incontri con dati della vittima.

⚖️ Cass. Pen., Sez. 5, n. 25516 del 27 giugno 2024

Integra il reato ex art. 494 c.p. chi crea e utilizza un profilo su un social network servendosi abusivamente dell'immagine di un'altra persona.

L'idoneita' a trarre in inganno sussiste anche se il profilo e' associato a un nome di fantasia: le fotografie della persona offesa rendono il profilo riconducibile a quest'ultima.

Tra i ragazzi e' frequente creare “profili fake” per scherzo. NON e' uno scherzo: e' un reato punito con la reclusione fino a 1 anno.

Art. 615-ter c.p. - quando “rubare” una password e' un reato informatico

Art. 615-ter c.p.

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' [...] e' punito con la reclusione fino a tre anni.»

Quando capita?

Entrare nel profilo Instagram / WhatsApp / Classroom di un compagno conoscendone la password (vista, scoperta, o ottenuta in un momento di fiducia).

Spesso concorre con altri reati

- Accesso al profilo del compagno + pubblicazione di contenuti a suo nome ART. 494 (sostituzione)
- Accesso + diffusione di conversazioni private ART. 595 (diffamazione) + ART. 167 (privacy)
- Accesso + lettura DM privati potenziale ART. 617 c.p. (intercettazione comunicazioni)

Nota: il reato si configura anche se l'accesso iniziale era stato autorizzato ma l'autore ECCEDE i limiti dell'autorizzazione.

Art. 167 D.Lgs. 196/2003 - privacy e minori

Art. 167 Codice Privacy

Punisce chi, al fine di trarre profitto o di arrecare danno, procede al TRATTAMENTO ILLECITO di dati personali.

Pena: fino a 3 anni di reclusione.

Tutela rafforzata per i minori

Art. 8 GDPR (Reg. UE 2016/679): i dati dei minori godono di tutela rafforzata.

Nel contesto scolastico: il trattamento dei dati dei minori richiede SEMPRE il consenso dei genitori.

Esempi concreti ricorrenti

- Un ragazzo pubblica nel gruppo WhatsApp il numero di telefono di un compagno invitando a “scrivergli cosa pensate di lui”.
- Un genitore condivide nel gruppo-classe la scheda di valutazione del figlio di un'altra famiglia.
- Un adulto diffonde un documento medico relativo a un alunno con disabilita'.
- Un ragazzo posta sui social una foto di un compagno in situazione imbarazzante senza consenso.

In tutti questi casi, la diffusione non consensuale di dati personali puo' integrare il REATO.

Il gruppo WhatsApp e' un “mezzo di pubblicita'”

Chat di classe, gruppo calcetto, gruppo genitori: contano i destinatari

I GRUPPI (art. 595 co. 3)

La Cassazione ritiene che un gruppo WhatsApp con un numero significativo di partecipanti integri la condizione di “comunicazione con piu' persone” necessaria per la diffamazione AGGRAVATA.

- Chat di classe: si'.
- Gruppo calcetto: si'.
- Gruppo genitori: si'.

Il gruppo “chiuso” non salva: cio' che conta e' che il messaggio sia percepito da una platea quantitativamente apprezzabile di destinatari.

GLI STATI (24 ore)

Gli stati sono contenuti visibili a tutti i contatti per 24 ore.

Uno stato offensivo verso un compagno e' DIFFAMAZIONE esattamente come un post su qualsiasi social.

Il reato si consuma nel momento della pubblicazione: non richiede permanenza.

E uno screenshot fatto in quelle 24 ore lo conserva per sempre.

LE CHAT PRIVATE (artt. 612, 660)

Minacce e molestie inviate in chat privata ricadono negli artt. 612 e 660 c.p.

La privatezza non esclude il reato: toglie solo l'aggravante del mezzo di pubblicita'.

LA DOPPIA SPUNTA BLU: ha valore probatorio.

Documenta non solo l'invio ma anche la RICEZIONE del messaggio: l'autore non puo' sostenere di non averlo inviato, ne' la vittima di non averlo ricevuto.

Le 5 regole pratiche per un uso processuale degli screenshot

1

Visibilita' completa

Data e ora del messaggio, nome gruppo / profilo mittente, contesto della conversazione.

2

Non cancellare

Nessun messaggio, neanche quelli ricevuti. Nessun contenuto offensivo. Nessun allegato.

3

Registrazione dello schermo

Meglio dello screenshot: cattura il contesto dinamico (scroll, risposte, reazioni).

4

Backup in piu' luoghi

Copia in cloud + invio a un proprio indirizzo e-mail + salvataggio su PC.

5

Se possibile: Polizia Postale

Consegna del dispositivo NON modificato: l'estrazione forense e' prova piu' solida dello screenshot manuale.

3.1 - La condivisione “leggera”

Situazioni che consideriamo normali, ma sono gia' a rischio

La recita scolastica

Un genitore filma e pubblica il video nel gruppo WhatsApp. Ha chiesto il consenso ai 24 genitori degli altri bambini? Quasi certamente no.

La gita scolastica

Un ragazzo pubblica la foto di gruppo su Instagram. Un compagno che compare nella foto non voleva essere fotografato.

L'intervallo

Un ragazzo filma un compagno che cade o si trova in una situazione imbarazzante. In poche ore il video e' stato inoltrato in 3-4 chat diverse.

⚠ Regola pratica per i genitori

L'immagine di un minore e' un DATO PERSONALE, con tutela rafforzata. Prima di pubblicare una foto o un video in cui compaiono minori che non sono vostri figli, chiedete sempre il consenso di ENTRAMBI i genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale. SE SIETE NEL DUBBIO, NON PUBBLICATE.

3.2 - Quando la legge interviene

Introdotto dalla L. 69/2019 (Codice Rosso)

Art. 612-ter, comma 1, c.p.

«Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.»

📋 Lo scenario tra minori

Due quattordicenni hanno una relazione. Lei gli invia una foto intima.

Lui, dopo che la relazione finisce, la condivide nella chat degli amici.

Questo e' REVENGE PORN.

Pena: reclusione FINO A 6 ANNI.

⚠ Quando la vittima e' minore: il quadro si AGGRAVA ulteriormente

Entrano in gioco gli artt. 600-ter c.p. (produzione e divulgazione) e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pedopornografico).

ATTENZIONE: queste norme si applicano ANCHE quando autore e vittima sono entrambi minorenni.

La “reciprocita'” tra coetanei non e' una scriminante automatica: il reato puo' configurarsi anche nel sexting tra adolescenti (v. Corte Cost. 91/2024, prossima slide).

Art. 600-ter c.p. - tre pronunce da conoscere

⚖ Cass. Pen., Sez. 3, n. 24220 del 6 giugno 2023 - Corte App. Roma

Video a contenuto sessuale di una quindicenne, ripresa a sua insaputa.
Il concetto di “utilizzazione” del minore PRESCINDE DAL CONSENSO e si fonda su un'analisi oggettiva del rapporto tra agente e minore.
Il pericolo di diffusione del materiale e' oggi ritenuto quasi “immanente” all'uso di internet.

⚖ Cass. Pen., Sez. 1, n. 38196 del 24 novembre 2025

Produzione di materiale pedopornografico mediante social network.
Il reato si consuma non al momento dell'invio delle immagini da parte del minore, ma quando l'autore RICEVE il materiale e ne acquisisce la piena disponibilita'.
AUTOPRODUZIONE INDOTTA: c'e' “utilizzazione” penalmente rilevante anche quando un soggetto induce un minore, con lusinghe o pressioni, a realizzare autonomamente materiale sessualmente esplicito.

⚖ Corte Costituzionale, sentenza n. 91 del 22 maggio 2024

Dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600-ter c.p. nella parte in cui non prevedeva una DIMINUZIONE DI PENA per i casi di “minore gravita'”.
Attenuante speciale (riduzione fino a 2/3) applicabile quando: contenuta differenza di eta', oggetto di minore disvalore, assenza di manipolazione psicologica.
Pronuncia particolarmente rilevante per i casi di SEXTING tra coetanei minori.

CHI INOLTRA
E' PENALMENTE RESPONSABILE

quanto chi ha creato il contenuto.

Ritorniamo a Marco - il ragazzo dell'apertura.

Non ha scritto l'insulto. Non ha creato il meme. Non ha fatto lo screenshot.

Ha solo premuto "Inoltra".

Con quel gesto:

- ha ampliato la platea dei destinatari;
- ha aggravato il danno alla reputazione della vittima;
- **si e' reso CONCORRENTE NEL REATO di diffamazione.**

Cass. Pen., Sez. 3, n. 4212 del 1 febbraio 2023 - Corte App. Napoli

Detenzione di materiale pedopornografico: la sistematicita' della condotta (migliaia di file) e' indicativa di una gestione consapevole. La mera detenzione e' reato, a prescindere dalla diffusione.

6 cose da portare a casa stasera

1 “Sono ragazzate” non e' un criterio giuridico.

Il codice penale e la Cassazione non la pensano cosi'.

2 Lo smartphone non e' un giocattolo.

E' uno strumento che puo' produrre prove, creare reati e distruggere reputazioni.

3 Conservate gli screenshot.

Sono PROVA DOCUMENTALE ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

4 Il tasto “Inoltra” non e' innocuo.

Chi gira un contenuto illecito e' corresponsabile.

5 I profili fake NON sono scherzi.

Sostituzione di persona: reclusione fino a 1 anno.

6 Non minimizzate MAI una segnalazione.

L'ammonimento del Questore (L. 71/2017 e L. 70/2024) e' una via d'uscita: puo' evitare conseguenze penali ben piu' gravi.

PARTE II

PROFILI CIVILISTICI

Cosa succede DOPO?

Responsabilita' di genitori e scuola, risarcimenti, cosa fare concretamente

Avv. Renato Fortuni

Studio Legale Borgiani Parisella e Associati - Macerata

Cosa succede DOPO?

Quando il penale finisce, il civile comincia

Cosa succede dopo tutto quello che e' stato esposto finora?

Acclarata la commissione di un fatto di cyberbullismo, le VITTIME chiederanno il RISARCIMENTO DEL DANNO a prescindere dall'instaurazione e dall'esito del procedimento penale.

Il risarcimento del danno e' autonomo rispetto al procedimento penale: puo' essere chiesto anche se il procedimento penale non e' stato avviato, o si e' chiuso con archiviazione.

Tre grandi domande:

1. Chi paga? I GENITORI del minore autore (art. 2048 c.c.) - in solido tra loro.

2. Risponde anche la SCUOLA? Si', se il fatto e' avvenuto durante l'orario scolastico (art. 2048 co. 2 c.c.).

3. Quanto si paga? Da qualche migliaio di euro a oltre 80.000 euro, come vedremo.

In questa seconda parte scopriamo cosa dicono le sentenze dei Tribunali italiani.

Dove andiamo, in 15 minuti

1. **Responsabilita' dei genitori**
   Art. 2048 c.c. - sentenze recenti su risarcimento del danno
2. **Responsabilita' di scuola e docenti**
   Art. 2048 co. 2 c.c. - sentenze recenti
3. **I Protocolli IC Mestica e IC Dante Alighieri**
   Confronto e punti di forza
4. **Il patto di corresponsabilita'**
   Obblighi di famiglia e scuola, e conseguenze giuridiche della firma
5. **Cosa fare CONCRETAMENTE**
   Le prime 24 ore, canali di tutela, intervento scuola
6. **Consigli per genitori e docenti**
   Errori da evitare, buone pratiche
7. **I regali della serata**
   Due strumenti pratici da portare a casa

Art. 30 Costituzione - Doveri dei genitori

📋 Art. 30 Cost. - Comma 1 e 2

Comma 1: «E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.»

Comma 2: «Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.»

COSA SIGNIFICA PER NOI:

- la responsabilita' educativa e' un DOVERE CONSTITUZIONALE, non una scelta;
- costituisce il fondamento per tutte le responsabilita' civili che seguiranno;
- l'educazione DIGITALE rientra oggi in questo dovere.

Art. 2048 c.c. - Responsabilita' dei genitori

Art. 2048 c.c. - commi 1 e 3

Comma 1: «Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.»

Comma 3: «Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.»

COSA SIGNIFICA PER NOI:

- i genitori rispondono DIRETTAMENTE per il fatto illecito del figlio minore con loro convivente;
- si tratta di una RESPONSABILITA' PRESUNTA: scatta automaticamente;
- prova liberatoria: i genitori devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (difficilissimo).

Art. 147 c.c. - Doveri verso i figli

Art. 147 c.c.

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni...»

COSA SIGNIFICA PER NOI:

- e' una delle norme-cardine della responsabilita' genitoriale;
- l'obbligo educativo e' PERMANENTE: non si esaurisce con la nascita o con l'ingresso a scuola;
- include oggi, secondo la giurisprudenza, anche l'EDUCAZIONE DIGITALE: insegnare ai figli a usare responsabilmente smartphone, social, chat;
- e' il fondamento della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c.: senza una documentata e continua attivita' educativa, la prova NON e' fornita.

Art. 2047 c.c. - Il minore incapace

Art. 2047 c.c.

«In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.»

COSA SIGNIFICA PER NOI:

- quando il minore autore del fatto illecito e' incapace di intendere e di volere (es. deficit cognitivi certificati), NON si applica l'art. 2048 ma l'art. 2047 c.c.;
- risponde del danno chi era tenuto alla SORVEGLIANZA dell'incapace (genitore, tutore, scuola per fatti a scuola);
- prova liberatoria: dimostrare di non aver potuto impedire il fatto;
- se non e' possibile ottenere il risarcimento dal sorvegliante, il giudice puo' condannare l'incapace stesso a un'INDENNITA' EQUITATIVA (art. 2047 co. 2).

BLOCCO 1

Responsabilita' dei genitori

Cosa ha detto la giurisprudenza civile italiana

Se mio figlio offende online, rispondo io?

📋 La domanda che i genitori faticano ad accettare

“Se mio figlio offende, minaccia o diffonde un video di un compagno online, sono io a risponderne?”

La risposta, giuridicamente, e': MOLTO SPESSO SI'.

I genitori rispondono DIRETTAMENTE per un proprio inadempimento educativo e di vigilanza. Non “per conto” del figlio: per non averlo educato e controllato adeguatamente.

Per liberarsi devono dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione adeguata - inclusa quella digitale - e di aver esercitato un controllo appropriato.

⚠ Esempio reale

Un genitore che consegna uno smartphone senza limiti a un figlio di 12 anni, senza alcun sistema di controllo parentale e senza avere con lui una conversazione sulle regole di utilizzo, difficilmente riuscira' a dimostrare in giudizio di aver vigilato adeguatamente.

“NON SAPEVO COSA FACESSE ONLINE” non basta - e' piuttosto una CONFESSIONE di mancata vigilanza.

Due casi emblematici di cyberbullismo

Corte App. Milano, Sez. II, sent. n. 1328 del 01/06/2020 - Cyberbullismo

Tipo: Cyberbullismo.

Fatto: **Un minore aggredisce fisicamente un coetaneo al parco, poi continua le molestie attraverso un gruppo WhatsApp dove vengono condivise foto della vittima tumefatta con commenti derisori.**

Principio: La Corte d'Appello condanna i genitori del bullo al risarcimento di € 15.000 in solido. Gli screenshot delle chat WhatsApp costituiscono prove pienamente valide in giudizio. Creare isolamento sociale e terrore tramite social media integra un danno non patrimoniale risarcibile.

Commento: Le prove digitali (screenshot di chat) sono pienamente ammissibili. Il danno non patrimoniale può derivare anche solo dalla componente virtuale delle molestie, senza che sia necessaria un'aggressione fisica correlata.

Trib. Sulmona, sent. n. 103 del 09/04/2018 - Diffusione foto intima di minore

Tipo: Cyberbullismo.

Fatto: **Un gruppo di minorenni crea un falso profilo Facebook e diffonde via WhatsApp la foto a nudo di una compagna. La diffusione diventa virale a Sulmona e zone limitrofe.**

Principio: I genitori di tutti i minori coinvolti sono condannati in solido ex art. 2048 c.c. per non aver impartito educazione adeguata sull'uso consapevole e rispettoso degli strumenti telematici. La responsabilità è graduata in base al ruolo di ciascun minore.

Risarcimento: da € 1.000 a € 35.000 in base alla gravità del contributo causale di ciascun minore. Riconosciuto anche il risarcimento ai genitori della vittima (€ 10.000) per il danno reputazionale e la sofferenza derivante dalla diffusione della foto della figlia.

Sostituzione di persona e video offensivo - piu' recenti

Trib. Patti, sent. n. 527 del 24/04/2024 - Sostituzione di persona e chat a contenuto esplicito

Tipo: Cyberbullismo.

Fatto: **Un quattordicenne usa un'app per creare false conversazioni a sfondo sessuale, usurpando l'identità digitale di una coetanea, e ne diffonde gli screenshot.**

Principio: Il Tribunale afferma l'irrilevanza della difesa di "scherzo" o "ragazzata". Ciò che rileva è l'idoneità causale della condotta a produrre danni. La condotta è stata qualificata come dolosa.

Risarcimento: € 30.000 alla vittima per danno morale, € 5.000 al padre e € 5.000 alla madre della vittima (danno non patrimoniale autonomo per ansia, vergogna, lesione della reputazione), € 1.000 per spese di psicoterapia. Totale: € 41.000.

Corte App. Campobasso, sent. n. 254 del 25/08/2025 - Video offensivo su social

Tipo: Cyberbullismo.

Fatto: **Un minore di 11 anni posta su una piattaforma social un video con la didascalia "bambino handicappato", riprendendo un coetaneo affetto da ritardi cognitivi durante il trasporto scolastico.**

Principio: La Corte rigetta la difesa dei genitori (buon rendimento scolastico, assenza di aggressività, contesto giocoso e scherzi reciproci) perché tali circostanze sono generiche e non riguardano lo specifico profilo dell'educazione all'uso dello smartphone e della rete. La prova liberatoria deve essere specifica e concreta rispetto alla vicenda lesiva (educare all'uso, porre dei limiti, esercitare il controllo).

Risarcimento confermato: € 7.950,02 (danno non patrimoniale) + € 1.305,81 (danno patrimoniale per spese di psicoterapia).

Commento: Fornire uno smartphone senza limiti né blocchi è colpa in educando. I genitori devono supervisionare i profili social dei figli.

Non esiste la privacy del figlio minore

Due sentenze che ridisegnano il concetto di controllo parentale

⚖ Trib. Brescia, Sez. I, sent. n. 879 del 04/03/2025 - Art. 2047 c.c. - minore incapace

Tipo: Cyberbullismo (minore incapace).

Fatto: **Una minore affetta da ritardo intellettivo lieve (L. 104/1992) crea falsi profili Instagram a carico di una compagna di classe, pubblicando foto ritoccate con contenuti espliciti, insulti a sfondo sessuale e commenti minatori.**

Principio: Poiché la minore era incapace di intendere e volere, la responsabilità dei genitori opera ex art. 2047 c.c. (non 2048). La prova liberatoria non consiste nel dimostrare generica diligenza, ma nell'individuare uno specifico ostacolo che ha impedito di esercitare la sorveglianza. I genitori non l'hanno assolto: nonostante avessero chiesto l'attivazione di un servizio educativo domiciliare per l'uso dei social, la figlia aveva bloccato l'accesso al suo profilo alla famiglia.

Risarcimento: € 15.000 per danno non patrimoniale.

Commento: Se il figlio ha cambiato le password per non farsi controllare, la colpa dei genitori è ancora più grave, non minore.

⚖ Trib. Parma, sent. n. 698 del 05/08/2020 - Il dovere di supervisionare i dispositivi

Tipo: Controllo parentale.

Fatto: **In una causa di affidamento, il padre scopre materiale pedopornografico su WhatsApp del figlio minore, inviato in una chat di gruppo.**

Principio: Il Tribunale ordina espressamente che i contenuti di cellulari e PC dei figli "andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori" con l'uso di filtri e parental control. I genitori hanno non solo la facoltà, ma il dovere giuridico di supervisionare i dispositivi elettronici dei figli minori.

Commento: Non esiste la privacy del figlio minore sul cellulare nei confronti dei propri genitori quando si tratta di esercitare la vigilanza digitale. Il genitore che non controlla i dispositivi non può poi eccepire di ignorare cosa facesse il figlio online. Chi consegna uno smartphone a un figlio senza attivare alcun filtro o controllo parentale ha già compiuto la prima omissione contestabile in giudizio.

Tabella sintesi - risarcimenti a carico dei genitori

Sentenza	Tipo	Risarcimento (EUR)	A beneficio di
Cass. Civ. 22541/2019	Bullismo	14.286,43	Vittima
App. Milano 1328/2020	Cyberbullismo	15.000	Vittima
Trib. Sulmona 103/2018	Cyberbullismo	da 1.000 a 35.000 + 10.000	Vittima + genitori
Trib. Patti 527/2024	Cyberbullismo	41.000 (30k + 10k + 1k)	Vittima + genitori
App. Campobasso 254/2025	Cyberbullismo	9.255,83	Vittima
Trib. Firenze 2131/2022	Lesioni a scuola	16.693	Vittima + madre
Trib. Brescia 879/2025	Cyberbullismo (art. 2047)	15.000	Vittima
Trib. Novara 195/2020	Lesioni (art. 147)	6.087	Vittima
Trib. Latina 2314/2024	Lesioni (art. 147)	14.314	Vittima

⚠ In TUTTE le sentenze: e' VIETATO MINIMIZZARE!

In tutti i casi in cui i genitori hanno tentato di difendersi eccependo che si trattava di una “ragazzata” o di uno “scherzo”, i giudici hanno considerato la circostanza IRRILEVANTE - anzi, in molti casi si sono mostrati piu' intransigenti.

BLOCCO 2

Ruolo e limiti della scuola

La responsabilita' per CULPA IN VIGILANDO

Art. 2048 c.c. comma 2 - la responsabilita' presunta

Art. 2048, comma 2, c.c.

«I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.»

Ambito di applicazione

- durante l'orario scolastico;
- nelle pertinenze della scuola;
- nei momenti di vigilanza affidata all'istituto.

Se durante la ricreazione o in classe un alunno filma un compagno e diffonde il video: la scuola puo' rispondere.

Come si articola la responsabilita'

- in caso di condanna: il MIUR risponde in sostituzione degli insegnanti ai sensi dell'art. 61 L. 312/1980;
- il Ministero puo' poi esercitare rivalsa verso il docente inadempiente, ma SOLO in caso di DOLO o COLPA GRAVE;
- prova liberatoria: dimostrare di aver adottato in via preventiva misure organizzative idonee a evitare l'evento - non basta invocare “repentinita'” o “imprevedibilita'” se l'episodio era frutto di un clima noto.

Quando la scuola non puo' dire “non sapevamo”

⚖ Corte App. Firenze, Sez. IV, sent. n. 1446 del 19/08/2024 - Insegnanti “in giardino” durante le aggressioni

Tipo: Bullismo.

Fatto: **Un alunno con disabilità motoria subisce scherni e percosse reiterate da parte dei compagni per anni (calci in faccia, mano fratturata). Gli insegnanti erano in giardino o “andati in bagno durante i fatti”.**

Principio: La Corte d’Appello condanna la scuola (MIUR) ex art. 2048, c. 2 c.c. Gli insegnanti che si allontanano dalla classe durante le aggressioni violano l’obbligo di vigilanza. Assentarsi dalla classe, anche “solo per lavarsi le mani” a fine lezione, è negligenza inescusabile. Sottovalutare i segnali non esonera la scuola.

Risarcimento: € 45.000 al minore e € 30.000 ai genitori (incluso lucro cessante del padre che ha rinunciato a missioni estere) a carico del MIUR.

⚖ Trib. L'Aquila, Sez. Unica, sent. n. 410 del 07/06/2023 - Bullismo grave: DSA, legato e insultato

Tipo: Bullismo.

Fatto: **Un alunno con DSA viene legato, chiamato con epiteti omofobi e fatto cadere tirando via la sedia, con condotte sistematiche. La scuola era a conoscenza degli screzi ma non aveva adottato misure preventive.**

Principio: Il Tribunale condanna in solido scuola e genitori dei bulli ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c. Il MIUR risponde perché, pur essendo a conoscenza delle difficoltà del bambino, non aveva predisposto adeguati presidi educativi. Le sospensioni disciplinari a posteriori non salvano la scuola.

Risarcimento: € 83.584,75 in solido tra genitori e MIUR (garantito da assicurazione) per disturbo post-traumatico.

Commento: La conoscenza previa degli screzi aggrava la responsabilità. Il MIUR è responsabile se i docenti assistono alle prese in giro ma intervengono solo dopo il ferimento grave.

L'imprevedibilita' non salva se l'episodio era prevedibile

⚖ Trib. Perugia, Sez. I, sent. n. 1147 del 18/09/2025 - Lo sgambetto filmato

Tipo: Bullismo.

Fatto: In palestra, alcuni alunni si dividono i compiti per fare uno sgambetto a un compagno e filmarlo; la vittima sbatte la testa.

Principio: Il Tribunale condanna il MIUR ex art. 2048, c. 2 c.c. La pre-organizzazione dell'atto (dividersi i compiti per filmare) esclude la "repentinità e imprevedibilità" che potrebbe costituire prova liberatoria. L'insegnante di spalle non sta vigilando.

Risarcimento: € 6.616,00 a carico del MIUR, garantito dall'assicurazione.

Commento: Un'azione organizzata non può essere definita imprevedibile. La vigilanza passiva non basta.

⚖ Trib. Lecce, sent. n. 460 del 11/02/2025 - Minore isolato e con adesivi omofobi

Tipo: Bullismo.

Fatto: **Un minore con difetto di deambulazione viene sistematicamente isolato e ingiuriato dai compagni. Rientra a casa con adesivi omofobi sullo zaino.**

Principio: Il Tribunale condanna il MIUR ex art. 2048, c. 2 c.c. Il clima della classe era noto ai docenti, ma questi non hanno impedito le aggressioni sistematiche. Se un alunno subisce vessazioni costanti e il fatto era noto, la scuola non può invocare l'imprevedibilità.

Risarcimento: € 6.162,60 a carico del MIUR (con manleva assicurativa).

Commento: Occorre prevenzione attiva, non solo reazione.

Quando la scuola "sapeva" (clima noto, episodi pregressi, segnali) e non interviene responsabilita' presunta non superata CONDANNA.

Gli importi non sono simbolici

Sentenza	Tipo	Risarcimento (EUR)	A beneficio di
App. Firenze 1446/2024	Bullismo	45.000 + 30.000	Vittima + genitori
Trib. L'Aquila 410/2023	Bullismo	83.584,75	Vittima
Trib. Perugia 1147/2025	Bullismo	6.616	Vittima
Trib. Lecce 460/2025	Bullismo	6.162,60	Vittima
App. Napoli 2349/2024	Bullismo	10.000	Vittima
Trib. Roma 11249/2021	Bullismo	15.600	Vittima
App. L'Aquila 985/2024	Bullismo	38.969,70 + 7.500 x 2	Vittima + genitori

⚠ **DOCENTI - il silenzio non protegge**

Il docente che viene a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo e non li riferisce al dirigente puo' incorrere in responsabilita' DISCIPLINARE, RISARCITORIA (rivalsa del MIUR per dolo o colpa grave ex art. 61 L. 312/1980) e - nei casi piu' gravi - PENALE per omessa denuncia (art. 331 c.p.p. se reato procedibile d'ufficio).

Cosa ha introdotto la L. 70/2024

📋 Art. 5 co. 2 L. 71/2017 + Art. 4 co. 2-bis L. 71/2017 (introdotto da L. 70/2024)

Ogni istituto scolastico deve individuare tra i docenti un REFERENTE per le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

La L. 70/2024 ha rafforzato questo obbligo introducendo i CODICI INTERNI DI CONDOTTA: ogni scuola deve avere un documento scritto - pubblico e conoscibile da genitori e alunni - che descrive le regole di comportamento e le conseguenze delle violazioni.

⚠ Conseguenze giuridiche dell'assenza di questi strumenti

L'ASSENZA del codice di condotta o la mancata individuazione del referente, in caso di contenzioso, possono essere letti come INDICE DI INADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA della scuola.

In altre parole: la prova liberatoria della scuola (“abbiamo fatto tutto il possibile”) parte in salita se gli adempimenti della L. 70/2024 non sono stati rispettati.

Questa e' una NOVITA' sostanziale. Non e' piu' un obbligo formale: e' un parametro di valutazione della diligenza organizzativa.

IC “Dante Alighieri” vs. IC “E. Mestica”

Aspetto	IC Dante Alighieri	IC E. Mestica
Referenti	Dirigente, Referente bullismo, Consiglio di classe, Psicologo	Team Anti-Bullismo (4 docenti + Dirigente che coordina)
Fasi previste	4 fasi: analisi - risultati - azioni - percorso educativo	Sistema codici colore: VERDE - GIALLO - ROSSO (gravità crescente)
Dispositivi elettronici	Regolamento interno	Art. 4: DIVIETO ASSOLUTO durante l'orario scolastico
Iniziative preventive	Percorsi di educazione digitale, Team Anti-bullismo	Formazione docenti, famiglie e Team

Entrambi gli istituti hanno protocolli strutturati e pubblicati: alighierimacerata.edu.it | istitutomesticamacerata.edu.it

Obblighi della famiglia e della scuola

D.P.R. 249/1998, D.P.R. 235/2007 - entrambi gli istituti hanno il proprio Patto

Obblighi della FAMIGLIA

- vigilare sull'utilizzo dei dispositivi elettronici dei figli;
- rispettare e far rispettare le regole della scuola;
- educare al rispetto della dignita' e della reputazione altrui;
- collaborare attivamente con la scuola nei casi di disagio;
- impegnarsi a partecipare alle attivita' di formazione proposte;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

Obblighi della SCUOLA

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale;
- valorizzare l'alunno nelle sue potenzialita';
- comunicare periodicamente con le famiglie;
- attivare tempestivamente le procedure previste dal protocollo;
- promuovere iniziative di educazione digitale;
- garantire il supporto del Team Anti-Bullismo.

⚠ La firma del Patto ha RILEVANZA GIURIDICA

Il genitore che lo ha sottoscritto e poi NON ha vigilato sull'uso del cellulare del figlio fatica a sostenere in giudizio di aver adottato tutte le misure richieste. Il Patto diventa PROVA dell'obbligo assunto - e della sua violazione.

BLOCCO 3

Cosa fare CONCRETAMENTE

Le prime 24 ore - i canali di tutela - la scuola

Regola d'oro: prima si CONSERVA, poi si SEGNALA e si RIMUOVE

GIORNO 0

scoperta

- Non cancellare nulla.
- Raccogliere screenshot, in piu' copie.
- Documentare tutto per iscritto (data, ora, contesto).
- Tranquillizzare il minore vittima.

24 - 48 h

prime segnalazioni

- Segnalare il contenuto alla piattaforma social per la rimozione.
- Informare il dirigente scolastico.
- Valutare la necessita' di un sostegno psicologico.

3 - 7 gg

valutazione legale

- Consultare un avvocato.
- Presentare eventuale segnalazione alla Polizia Postale.
- Valutare se procedere penalmente o civilmente.

entro 3 mesi

tutela penale

- Presentare la QUERELA per i reati perseguibili a querela.
- Termine perentorio: 3 mesi dalla conoscenza del fatto.
- Oltre la querela e' INAMMISSIBILE.

Garante - Polizia Postale - Ammonimento del Questore

GARANTE PRIVACY

Art. 2 L. 71/2017 (mod. L. 70/2024) - procedura d'URGENZA.

1. Chiedere al gestore della piattaforma di rimuovere il contenuto.

2. Se la piattaforma NON risponde entro 24 ore: istanza al Garante.

3. Il Garante ha 48 ore per ordinare la rimozione.

www.garanteprivacy.it

POLIZIA POSTALE

Referente istituzionale per i reati informatici.

www.commissariatodips.it
(segnalazioni / denuncia online)

Competenza su:

- diffamazione online
- minacce e molestie via internet
- diffusione non consensuale di immagini (612-ter)
- atti persecutori telematici
- accesso abusivo a profili social

AMMONIMENTO QUESTORE

Art. 7 L. 71/2017 (mod. L. 70/2024).

Procedura ALTERNATIVA alla querela.

Attivabile su richiesta della vittima o di chi esercita la responsabilita' genitoriale.

L. 70/2024 ha esteso la procedura:

- anche al bullismo NON cibernetico;
- anche ai minori sotto i 14 anni (colmando una lacuna).

E' una “via d'uscita” che puo' evitare il processo.

Art. 5 L. 71/2017 (mod. L. 70/2024)

📋 La procedura che la scuola deve seguire

1. Il dirigente scolastico, che viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, informa tempestivamente i GENITORI dei minori coinvolti (sia vittime che responsabili).

2. Applica le procedure del protocollo interno.

3. Se i fatti configurano reato procedibile d'ufficio, il dirigente ha l'OBBLIGO DI DENUNCIA all'autorita' giudiziaria ex art. 331 c.p.p.

4. Attiva il Team Anti-Bullismo / referente; coordina con i Servizi Sociali in caso di mancata collaborazione della famiglia.

⚠ Cosa la scuola NON PUO' fare

- indagare autonomamente sul contenuto dei messaggi privati degli alunni;
- sequestrare i telefoni per visionarne il contenuto SENZA CONSENSO;
- imporre misure disciplinari senza rispettare le procedure del regolamento scolastico;
- promettere riservatezza su fatti che configurano reati procedibili d'ufficio.

AI GENITORI

“Non sapevo cosa facesse sul telefono” non e' una giustificazione.

E' una CONFESSIONE di mancata vigilanza.

Se vostro figlio e' VITTIMA

Documentate tutto, non cancellate nulla, contattate la scuola e, se necessario, le forze dell'ordine.

Se vostro figlio e' l'AUTORE

Affrontate la situazione senza minimizzare. L'intervento precoce riduce il rischio di conseguenze penali e civili gravi.

Educate all'uso del cellulare

Spiegate le conseguenze giuridiche, insegnate a mettersi nei panni delle vittime. Un figlio che sa cosa rischia e' piu' protetto.

VIETATO minimizzare

Come insegnano le sentenze, i giudici puniscono piu' severamente i genitori che minimizzano.

Non siete soli

Istituzioni, forze dell'ordine, scuola, avvocati: chiedete consiglio PRIMA dell'escalation.

La polizza RC Capofamiglia

Molte polizze coprono anche i danni causati dai figli minorenni. Verificate le condizioni: spesso e' gia' compresa.

6 comportamenti che aggravano la situazione

- X Cancellare le prove prima di averle documentate
- X Affrontare autonomamente l'aggressore o i suoi genitori senza prima consultarsi con forze dell'ordine o avvocato
- X Pubblicare sui social post “di risposta” o denunce pubbliche con nomi (integrano a loro volta reati di diffamazione)
- X Aspettare che la situazione si risolva da sola - il cyberbullismo protratto tende ad AGGRAVARSI, non a risolversi
- X Sottovalutare i segnali di disagio del minore vittima (isolamento, cambio umore, rifiuto scolastico)
- X Non coinvolgere la scuola / il dirigente scolastico

4 azioni concrete per chi insegna

1 PERCEPIRE I SEGNALI

Isolamento, cambio umore, rifiuto scolastico. Osservate l'alunno dentro e fuori dall'aula.

2 ANTICIPARE PER PREVENIRE

Cogliete i comportamenti dei presunti bulli prima del danno: esclusione sistematica, derisione camuffata da scherzo, uso del cellulare in aula.

3 CONFRONTARSI CON I COLLEGHI

Un pattern e' leggibile solo se piu' docenti condividono le osservazioni. Portate i dubbi al Consiglio di classe.

4 SEGNALARE AL DIRIGENTE

Non e' burocrazia: e' obbligo professionale. Il silenzio espone a responsabilita' DISCIPLINARE, RISARCITORIA e (nei casi gravi) PENALE.

Il PATTO DI CORRESPONSABILITA' firmato dai genitori e' uno strumento attivabile: richiamarlo ha valenza educativa e giuridica.

PRIMA DI SALUTARCI...

Due regali da portare a casa

Strumenti pratici, pensati per essere utilizzati gia' stasera

REGALO #1

Regole per usare BENE il cellulare

Un accordo in famiglia, non un'imposizione

Un modulo da compilare con i vostri figli:

- tempi di utilizzo;
- app e social consentiti;
- luoghi e momenti vietati (tavola, notte);
- regole di riservatezza;
- conseguenze se non vengono rispettate.

Firmatelo. E' uno strumento PROBATORIO oltre che educativo.

REGALO #2

Numeri e contatti utili

Non aspettate l'emergenza per chiedere aiuto

Scheda tascabile con:

- Polizia Postale (segnalazioni e denunce);
- Garante Privacy;
- Telefono Azzurro - 19696 (gratuito, 24 h);
- Servizi Sociali del Comune di Macerata;
- contatti dei due Istituti Comprensivi;
- contatti dello Studio Legale.

REGALO #1 | Regole per usare bene il cellulare

Regole per usare bene il cellulare

Tempo

- ✅ Rispetta i limiti di tempo stabiliti.

Chat

- ✅ Usa solo le chat necessarie.
- ✅ Cancella quelle vecchie, chiuse o ripetitive.

Sincerità

- ❌ Non dire bugie nelle chat o sull'uso del cellulare.

Genitori

- ✅ Non escludere mai mamma e papà da ciò che fai online.
- ✅ Non nascondere stati o foto profilo WhatsApp.
- ✅ I genitori hanno sempre libero accesso a tutti i contenuti del tuo cellulare.

Contatti

- ❌ Non parlare con sconosciuti.
- ❌ Non accettare richieste da chi non conosci.
- ✅ Se uno sconosciuto ti contatta, dillo subito ai genitori.

Canali e Social

- ❌ Non iscriverti senza permesso.

App e Video

- ❌ Vietato usare app come Netflix, Disney+, Prime Video o simili.
- ❌ Vietato guardare video stupidi, volgari o pericolosi su YouTube o piattaforme simili.

Rispetto

- ❌ Niente insulti, prese in giro o linguaggio offensivo.
- ❌ Niente violenza o intolleranza.

Segnalare

- ✅ Racconta ai genitori fatti importanti o gravi che riguardano te o i tuoi amici.

Inclusione

- ✅ Non escludere nessuno dalle chat, tranne in casi seri (persone moleste o maleducate).

Scrivere bene

- ✅ Usa italiano corretto.
- ❌ No parolacce.

Comunicazione

- ❌ Non inviare troppi sticker o messaggi ripetuti (niente spam).

Foto

- ❌ Non inviare foto personali a nessuno, nemmeno agli amici.

Catene

- ❌ Non aderire a catene di messaggi.

⚠ Conseguenze se non rispetti le regole

- 🚫 Divieto temporaneo di usare il cellulare e/o la PS5.
- 🚫 Divieto di uscire con gli amici e/o di partecipare ad attività extrascolastiche.
- 🙏 In caso di mancanza di rispetto verso qualcuno: chiedere scusa di persona o trovare un modo per riparare all'errore.

REGALO #2 | Numeri e contatti utili

NUMERI E CONTATTI UTILI
Bullismo e Cyberbullismo

Guida rapida per genitori e famiglie

Seminario "Cyberbullismo: conoscere per prevenire" - IC E. Mestica / IC Dante Alighieri, Macerata 2026

1. EMERGENZE E FORZE DELL'ORDINE

Organizzazione	Contatti
Numero unico emergenze	112
Polizia Postale e delle Comunicazioni	www.commissariatodips.it Segnalazioni online e denunce
Polizia Postale Marche - Sezione di Macerata	Piazza G. Oberdan, 1 - 62100 Macerata Tel. 0733 273012
Questura di Macerata	Piazza della Libertà, 15 - 62100 Macerata Tel. 0733 25411
Carabinieri Macerata - Comando Provinciale	Via XX Settembre , 2 - 62100 Macerata Tel. 0733 2491

2. LINEE DI ASCOLTO E SUPPORTO

Organizzazione	Contatti
Telefono Azzurro	19696 (gratuita, 24h) www.azzurro.it (chat online) Per bambini, adolescenti e adulti
Generazioni Connesse	www.generazioniconnesse.it Safer Internet Centre (SIC)
Numero Verde MIUR contro bullismo	800 66 96 96
Centro nazionale anti cyberbullismo	Piazza di San Salvatore in Lauro, 13 - 00186, Roma Numero verde: 800642377 Form di segnalazione: sos@anticyberbullismo.it Per avere info sul cyber coaching (formazione): segreteria@anticyberbullismo.it Per tutte le altre esigenze: info@anticyberbullismo.it

3. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Organizzazione	Contatti
Sito web	www.garanteprivacy.it
Oscuramento contenuti	Modulo online su www.garanteprivacy.it Email protocollo@gpdp.it PEC protocollo@pec.gpdp.it Risposte entro 24-48 ore
Centralino	Tel. 06 696771

Ricorda: se il gestore non risponde entro 24 ore, rivolgiti al Garante che ha 48 ore per intervenire.

4. SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA

Organizzazione	Contatti
Servizi Sociali Comune di Macerata	Viale Trieste, 24 Email servizisociali@comune.macerata.it Tel. 0733 256307
AST Macerata – Neuropsichiatria Infantile	Viale Annibali, 311 Segreteria Tel. 0733 2573734
Consultorio Familiare Macerata AST Macerata	Largo Belvedere Raffaello Sanzio Tel. 0733 261473
Tribunale Minorenni delle Marche	Via delle Cavorchie, 1 - 60124 Ancona Email tribmin.ancona@giustizia.it Tel. 071 208981

5. LE SCUOLE ORGANIZZATRICI

Organizzazione	Contatti
IC "Dante Alighieri"	Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 Macerata Tel. 0733 262257 mcic833006@istruzione.it www.alighierimacerata.edu.it
IC "E. Mestica"	Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 Macerata Tel. 0733 230336 MCIC82800P@istruzione.it www.istitutomesticamacerata.edu.it

Questo documento è stato distribuito nell'ambito del Seminario "Cyberbullismo: conoscere per prevenire" ed è aggiornato ad aprile 2026. I numeri e i contatti possono variare nel tempo: verificare sempre l'attualità dei riferimenti.

GRAZIE

per l'attenzione

IC "E. Mestica" - D.S. Arianna Simonetti

IC "Dante Alighieri" - D.S. Milco Calzetti

Cap. Renato Ventrone - Lgt. C.S. Andrea Petroselli (Carabinieri di Macerata)

Maestro Lorenzo Lattanzi - Vicepresidente Nazionale AIART

Comune di Macerata - per il patrocinio

a voi, genitori e docenti, per essere qui stasera.

Avv. Melissa Basilici | Avv. Renato Fortuni

SEDE	Via Morbiducci, 21 - 62100 Macerata (MC)
TELEFONO	0733 261 555
SITO	www.studiolegaleborgiani.it
EMAIL	info@studiolegaleborgiani.it

Siamo disponibili per approfondimenti: consulenze, pareri, assistenza legale